



*Autorità per l'energia elettrica il gas
ed il sistema idrico*

Direzione Sistemi Idrici

INVIATA VIA PEC

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma
Via Cesare Pascarella, 31
00153 Roma
PEC: stoato2roma@pec.ato2roma.it

Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma	
PROT.	177-14
Del	6 febbraio 2014

p.c.:

ACEA ATO 2 Spa
P.le Ostiense, 2
00154 Roma
email: aceaato2.aceg@aceaspa.it

0003744-06/02/2014
PROT. GENERALE / P

DSID/tsi/eg

OGGETTO: Diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della deliberazione 643/2013/R/IDR e dell'art. 3, comma 1, lett. f), del dPCM 20 luglio 2012

Spett.le Ente d'Ambito,

L'art. 9, comma 2, della deliberazione della scrivente Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 643/2013/R/IDR prevede che, nei casi in cui gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti risultino, alla data di pubblicazione della medesima deliberazione (27 dicembre 2013), inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013, il gestore possa presentare, entro 30 giorni, al soggetto competente medesimo istanza di aggiornamento tariffario, recante tutti gli atti e i documenti previsti dalle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 271/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR, nonché dai loro provvedimenti dirigenziali attuativi, dandone comunicazione all'Autorità.

La stessa disposizione specifica poi che l'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, diffida l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'istanza del gestore, intendendosi accolta dall'Ente d'Ambito o altro soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità medesima ai fini della sua valutazione e definitiva approvazione, entro i successivi 30 giorni.

Con nota in data 23 gennaio 2014 (prot. Autorità n. 2281), il gestore ACEA ATO 2 Spa ha comunicato all'Autorità di aver proceduto, ai sensi e per gli effetti del citato comma 9.2 della deliberazione 643/2013/R/IDR, all'invio a codesto Ente d'Ambito dell'istanza di aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e dei relativi allegati, fornendo idonea documentazione attestante quanto sopra.

Pertanto, in ossequio alla normativa vigente, si diffida codesto Ente d'Ambito a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per gli anni 2012 e 2013, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, l'istanza del gestore si intenderà accolta da codesto Ente d'Ambito quale predisposizione tariffaria, per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e sarà trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione e definitiva approvazione, entro i successivi 30 giorni.

Distinti saluti.

Il Direttore
Lorenzo Bardelli



Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico

Art. 3 *Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono:

.....

f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'[art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152](#), impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti;

.....

20. *Silenzio assenso.*

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti ⁽¹¹²⁾.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis* ^{(113) (114) (115)}.

5-*bis*. [Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo] ⁽¹¹⁶⁾.

(112) Comma così modificato dal comma 3 dell'*art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69*. Vedi, anche, l'*art. 8-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(113) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'*art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(114) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 6-sexies e 6-septies dello stesso art. 3.

(115) Vedi, anche, il *D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300*, il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407*, e il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411*.

(116) Comma aggiunto dal comma 1-sexies dell'*art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, abrogato dal numero 14) del comma 1 dell'*art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, come modificato dal numero 5) della lettera b) del comma 3 dell'*art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195*.